

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 1760/2003 della Commissione, del 7 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
★	Regolamento (CE) n. 1761/2003 della Commissione, del 7 ottobre 2003, che deroga, per la campagna 2003/2004, al regolamento (CE) n. 2461/1999 per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione in taluni Stati membri	3
★	Regolamento (CE) n. 1762/2003 della Commissione, del 7 ottobre 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero	4
★	Regolamento (CE) n. 1763/2003 della Commissione, del 7 ottobre 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, l'ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo B e l'importo del contributo stesso	5
	Regolamento (CE) n. 1764/2003 della Commissione, del 7 ottobre 2003, relativo al rilascio dei titoli d'importazione, per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine, nell'ambito dei contingenti tariffari non specificamente attribuiti per paese, per il quarto trimestre del 2003	6
★	Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾	7
★	Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾	11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

2003/694/CE:

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 24 settembre 2003, relativa alla nomina di un membro del Tribunale di primo grado delle Comunità europee** 14

Consiglio

2003/695/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni** 15

2003/696/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni** 16

2003/697/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni** 17

2003/698/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni** 18

2003/699/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni** 19

2003/700/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni** 20

Commissione

2003/701/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 settembre 2003, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello di presentazione dei risultati dell'emissione deliberata nell'ambiente di piante superiori geneticamente modificate per scopi diversi dall'immissione in commercio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 3405]** 21

2003/702/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2003, che modifica la decisione 2000/159/CE relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 3497]** 29

2003/703/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2003 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 29 luglio 2003, concernente l'adozione del suo regolamento interno** ... 35

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2003 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 7 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	89,2
	060	84,9
	064	110,4
	068	88,6
	096	72,9
	999	89,2
0707 00 05	052	96,2
	999	96,2
0709 90 70	052	102,9
	999	102,9
0805 50 10	052	85,7
	382	58,3
	388	65,8
	524	61,9
	528	48,1
	999	64,0
0806 10 10	052	105,5
	064	114,9
	508	296,5
	999	172,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	47,7
	388	76,2
	400	74,7
	508	103,4
	512	106,7
	720	47,8
	800	188,6
	804	106,9
	999	94,0
	0808 20 50	052
064		48,0
388		170,0
999		108,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1761/2003 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2003****che deroga, per la campagna 2003/2004, al regolamento (CE) n. 2461/1999 per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione in taluni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/2002⁽⁴⁾, qualora la modificazione del contratto comporti una riduzione della superficie oggetto del contratto oppure qualora il contratto venga risolto, il richiedente, per conservare il diritto al pagamento, deve rimettere a riposo i terreni di cui trattasi e non deve vendere, cedere od utilizzare altrimenti la materia prima coltivata sulle terre oggetto del contratto. Tale disposizione si applica, mutatis mutandis, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, sesto comma, del suddetto regolamento, nel caso in cui il contratto sia sostituito da una dichiarazione.
- (2) A seguito dell'estrema siccità che ha colpito negli ultimi mesi talune regioni della Comunità, la Commissione ha adottato i regolamenti (CE) n. 1360/2003⁽⁵⁾ e (CE) n. 1408/2003⁽⁶⁾ che autorizzano gli agricoltori, a titolo di deroga per la campagna 2003/2004, ad utilizzare per l'alimentazione del bestiame i terreni dichiarati a riposo nelle regioni interessate.
- (3) Viste le difficoltà persistenti ad assicurare l'alimentazione del bestiame nelle regioni colpite dalla siccità, è opportuno prevedere una deroga anche per consentire l'uti-

lizzo della materia prima coltivata su superfici dichiarate riposo in conformità del regolamento (CE) n. 2461/1999. Essendo tale deroga complementare a quella prevista dal regolamento (CE) n. 1408/2003, è opportuno stabilire la medesima data d'applicazione.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 7, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 2461/1999, il richiedente, situato in una regione riconosciuta come colpita dalla siccità ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1360/2003 e (CE) n. 1408/2003 e autorizzato dall'autorità competente a modificare o a risolvere il contratto o la dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2461/1999, può utilizzare per l'alimentazione del bestiame la materia prima raccolta sulle superfici di cui trattasi a titolo della campagna 2003/2004.

2. Gli Stati membri interessati prendono tutte le misure del caso per garantire che sia rispettato il carattere non lucrativo dell'utilizzazione della materia prima di cui al paragrafo 1.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 18 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.⁽³⁾ GU L 299 del 20.11.1999, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 55 del 26.2.2002, pag. 10.⁽⁵⁾ GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 35.⁽⁶⁾ GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 1762/2003 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2003

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 8, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1140/2003 ⁽⁴⁾, prevede che per lo zucchero, per l'isoglucosio e per lo sciroppo di inulina gli importi del contributo alla produzione di base, del contributo B nonché, se del caso, il coefficiente di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 siano fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente.
- (2) Per la campagna di commercializzazione 2002/2003 la perdita complessiva stimata constatata conformemente all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 comporta, conformemente ai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo, che siano presi in considerazione gli importi del 2 % per il contributo alla produzione di base e del 19,962 % per il contributo B.
- (3) La perdita complessiva rilevata sulla base dei dati a disposizione e in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è interamente coperta dal gettito dei contributi di base e dei contributi B. Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, non occorre pertanto fissare il coefficiente di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento summenzionato.

- (4) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2002/2003 sono fissati a:

- a) 12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;
- b) 126,139 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;
- c) 5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;
- d) 55,093 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l'isoglucosio B;
- e) 12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;
- f) 126,139 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 28.6.2003, pag. 33.

REGOLAMENTO (CE) N. 1763/2003 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2003

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, l'ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo B e l'importo del contributo stesso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 dispone che se l'ammontare del contributo B è inferiore all'importo massimo di cui all'articolo 15, paragrafo 4, di detto regolamento, riveduto all'occorrenza in conformità del paragrafo 5 del suddetto articolo 15, i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo di versare ai venditori di barbabietole il 60 % della differenza tra l'importo massimo e l'ammontare del contributo B da riscuotere. L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1140/2003 ⁽⁴⁾, dispone che tale ammontare da versare sia fissato contemporaneamente alla fissazione dell'ammontare dei contributi alla produzione e secondo la stessa procedura.

- (2) Per la campagna 2002/2003, il regolamento (CE) n. 1440/2002 della Commissione ⁽⁵⁾ ha portato l'importo massimo del contributo B al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco e il regolamento (CE) n. 1762/2003 della Commissione ⁽⁶⁾ ha fissato i contributi B da riscuotere per detta campagna ad importi corrispondenti a 19,962 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco. Vista tale differenza occorre fissare, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole per tonnellata di barbabietole della qualità tipo.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2002/2003 l'ammontare di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 relativo al contributo B, che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole, è fissato a 8,644 EUR per tonnellata di barbabietole della qualità tipo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 28.6.2003, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 212 dell'8.8.2002, pag. 3.

⁽⁶⁾ Cfr. pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1764/2003 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2003**

**relativo al rilascio dei titoli d'importazione, per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine,
nell'ambito dei contingenti tariffari non specificamente attribuiti per paese, per il quarto trimestre
del 2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1439/95 stabilisce, al titolo II B, le modalità di applicazione per quanto riguarda l'utilizzazione dei contingenti tariffari non specificamente attribuiti per paese, per le importazioni dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento suddetto, occorre stabilire in quale misura si possa dar seguito alle domande di titoli d'importazione presentate per il quarto trimestre del 2003.
- (2) Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95, il quantitativo massimo disponibile per il quarto trimestre del 2003 è pari al saldo del contingente totale per l'anno in corso. Di conseguenza, per il contingente n. 09.4037 (paesi del gruppo 5), di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante apertura, per il 2003, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 915/2003 ⁽⁵⁾, il quantitativo disponibile restante per il quarto trimestre del 2003 è limitato a 36,868 tonnellate. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori al summenzionato quantitativo, le quantità richieste sono ridotte proporzionalmente.

- (3) Tra il 1° e il 10 settembre 2003 sono state accolte nei Paesi Bassi domande che vertono su un quantitativo di 50 tonnellate, per l'importazione di prodotti originari del Sudafrica (gruppo 5 dell'allegato del regolamento n. 2366/2002). Nessuna domanda è stata presentata per l'importazione di prodotti originari dei paesi di cui agli altri gruppi dell'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002.
- (4) Tenuto conto dei quantitativi disponibili per il quarto trimestre, le domande possono essere accettate nella misura del 73,736 % per il gruppo 5.
- (5) Va ricordato che i titoli possono essere utilizzati unicamente per i prodotti conformi alle disposizioni veterinarie vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Su un totale di 36,868 tonnellate disponibili per tutta la Comunità, i Paesi Bassi possono rilasciare i titoli d'importazione previsti nel titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95, per una quantità, in peso equivalente carcase, pari a 36,868 tonnellate di prodotti originari del Sudafrica. Detti quantitativi sono oggetto di domande per il quarto trimestre 2003, presentate tra il 1° e il 10 settembre 2003, nel quadro del contingente n. 09.4037 (paesi del gruppo 5), di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002.

Il peso netto autorizzato deve essere calcolato ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2366/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 73.

⁽⁵⁾ GU L 130 del 27.5.2003, pag. 5.

DIRETTIVA 2003/90/CE DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 2003****che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole ⁽²⁾, modificata dalla direttiva 2002/8/CE ⁽³⁾, ha stabilito i caratteri minimi che devono essere esaminati per l'ammissione delle varie specie nei cataloghi degli Stati membri nonché le condizioni minime per l'esecuzione di tali esami.
- (2) Alcune linee direttrici relative alle condizioni dell'esame delle varietà sono state emanate dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), istituito dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1650/2003 ⁽⁵⁾, per quanto attiene a talune specie.
- (3) A livello internazionale esistono linee direttrici che fissano le condizioni per l'esame delle varietà. L'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) ha formulato linee direttrici per l'esecuzione di tali esami.
- (4) La direttiva 72/180/CEE è stata modificata dalla direttiva 2002/8/CE per garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni per l'esame delle varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri nella misura in cui sono state fissate linee direttrici dell'UCVV. L'UCVV ha nel frattempo formulato linee direttrici per diverse altre specie.
- (5) Occorre garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni fissate per le varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri.

(6) È necessario che il sistema comunitario si fondi sulle linee direttrici dell'UPOV ove l'UCVV non abbia ancora formulato linee direttrici specifiche. La legislazione nazionale si applica alle specie non coperte dalla presente direttiva.

(7) Occorre pertanto abrogare la direttiva 72/180/CEE.

(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE le varietà delle specie di piante agricole che soddisfano le condizioni fissate ai paragrafi 2 e 3.

2. Per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità:

a) le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei «Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità», formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;

b) le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

3. Per quanto riguarda il valore culturale o di utilizzazione, le varietà sono conformi alle condizioni fissate nell'allegato III, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva citata.

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 108 dell'8.5.1972, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 37 del 7.2.2002, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 245 del 29.9.2003, pag. 28.

Articolo 2

Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.

Articolo 4

La direttiva 72/180/CEE è abrogata.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:

- a) della direttiva 72/180/CEE oppure
- b) delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,

le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:

- a) nella direttiva 72/180/CEE oppure
- b) nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

ELENCO DELLE SPECIE CHE SONO CONFORMI ALLE LINEE DIRETTRICI DELL'UCVV

Girasole, protocollo TP-8 del 31.10.2002	Frumento duro, protocollo TP-120 del 27.3.2002
Orzo, protocollo TP-19 del 27.3.2002	Granturco, protocollo TP-02 del 15.11.2001
Segale, protocollo TP-58 del 31.10.2002	Patata, protocollo TP-23 del 27.3.2002
Frumento, protocollo TP-03/2 del 27.3.2002	

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.eu.int).

ALLEGATO II

ELENCO DELLE SPECIE CHE SONO CONFORMI ALLE LINEE DIRETTRICI DELL'UPOV

Barbabetola da foraggio, linea direttrice TG/150/3 del 4.11.1994	Lupino giallo, linea direttrice TG/66/3 del 14.11.1979
Agrostide canina, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990	Erba medica, linea direttrice TG/6/4 del 21.10.1988
Agrostide gigantea, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990	Pisello da foraggio, linea direttrice TG/7/9 del 4.11.1994 (rettifica 18.10.1996)
Agrostide stolonifera, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990	Trifoglio violetto, linea direttrice TG/5/7 del 4.4.2001
Agrostide tenue, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990	Trifoglio bianco, linea direttrice TG/38/7 del 9.4.2003
Bromo, linea direttrice TG/180/3 del 4.4.2001	Favino, linea direttrice TG/8/6 del 17.4.2002
Bromo dell'Alasca, linea direttrice TG/180/3 del 4.4.2001	Veccia comune, linea direttrice TG/32/6 del 21.10.1988
Dactilis o pannocchina, linea direttrice TG/31/8 del 17.4.2002	Navone, linea direttrice TG/89/6 del 4.4.2001
Festuca arundinacea, linea direttrice TG/39/8 del 17.4.2002	Rafano oleifero, linea direttrice TG/178/3 del 4.4.2001
Festuca ovina, linea direttrice TG/67/4 del 12.11.1980	Arachide, linea direttrice TG/93/3 del 13.11.1985
Festuca dei prati, linea direttrice TG/39/8 del 17.4.2002	Ravizzone, linea direttrice TG/185/3 del 17.4.2002
Festuca rossa, linea direttrice TG/67/4 del 12.11.1980	Colza, linea direttrice TG/36/6 del 18.10.1996 (+ rettifica 17.4.2002)
Loglio d'Italia, linea direttrice TG/4/7 del 12.10.1990	Cartamo, linea direttrice TG/134/3 del 12.10.1990
Loglio inglese, linea direttrice TG/4/7 del 12.10.1990	Cotone, linea direttrice TG/88/6 del 4.4.2001
Loglio ibrido, linea direttrice TG/4/7 del 12.10.1990	Lino, linea direttrice TG/57/6 del 20.10.1995
Fleolo, linea direttrice TG/34/6 del 7.11.1984	Papavero, linea direttrice TG/166/3 del 24.3.1999
Fienarola/Gramigna dei prati del Kentucky, linea direttrice TG/33/6 del 12.10.1990	Senape bianca, linea direttrice TG/179/3 del 4.4.2001
Lupino bianco, linea direttrice TG/66/3 del 14.11.1979	Soia, linea direttrice TG/80/6 dell'1.4.1998
Lupino azzurro, linea direttrice TG/66/3 del 14.11.1979	Avena, linea direttrice TG/20/10 dell'1.10.1994
	Riso, linea direttrice TG/16/4 del 13.11.1985
	Sorgo, linea direttrice TG/122/3 del 6.10.1989
	Triticale, linea direttrice TG/121/3 del 6.10.1989

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).

*ALLEGATO III***CARATTERI CONCERNENTI L'ESAME DEL VALORE COLTURALE E DI UTILIZZAZIONE**

1. Rese.
2. Resistenza ad organismi nocivi.
3. Comportamento nei confronti di fattori dell'ambiente fisico.
4. Caratteri di qualità.

I metodi utilizzati sono indicati al momento della comunicazione dei risultati.

DIRETTIVA 2003/91/CE DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 2003****che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 2003/61/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 72/168/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 2002/8/CE ⁽⁴⁾, ha stabilito i caratteri minimi che devono essere esaminati per l'ammissione delle varie specie nei cataloghi degli Stati membri nonché le condizioni minime per l'esecuzione di tali esami.
- (2) Alcune linee direttrici relative alle condizioni dell'esame delle varietà sono state emanate dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), istituito dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1650/2003 ⁽⁶⁾, per quanto attiene a talune specie.
- (3) A livello internazionale esistono linee direttrici che fissano le condizioni per l'esame delle varietà. L'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) ha formulato linee direttrici per l'esecuzione di tali esami.
- (4) La direttiva 72/168/CEE è stata modificata dalla direttiva 2002/8/CE per garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni per l'esame delle varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri nella misura in cui sono state fissate linee direttrici dell'UCVV. L'UCVV ha nel frattempo formulato linee direttrici per diverse altre specie.
- (5) Occorre garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni fissate per le varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri.

(6) È necessario che il sistema comunitario si fondi sulle linee direttrici dell'UPOV ove l'UCVV non abbia ancora formulato linee direttrici specifiche. La legislazione nazionale si applica alle specie non coperte dalla presente direttiva.

(7) Occorre pertanto abrogare la direttiva 72/168/CEE.

(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE le varietà delle specie di ortaggi che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2.

2. Per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità:

- a) le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei «Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità», formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;
- b) le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

Articolo 2

Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione, stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 103 del 2.5.1972, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 37 del 7.2.2002, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 245 del 29.9.2003, pag. 28.

Articolo 4

La direttiva 72/168/CEE è abrogata.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:

- a) della direttiva 72/168/CEE oppure
- b) delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,

le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:

- a) nella direttiva 72/168/CEE oppure
- b) nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

ELENCO DELLE SPECIE CHE SONO CONFORMI ALLE LINEE DIRETTRICI DELL'UCVV

Porro, protocollo TP/85/1 del 15.11.2001	Indivia, protocollo TP/118/1 del 27.3.2002
Asparago, protocollo TP/130/1 del 27.3.2002	Melone, protocollo TP/104/1 del 27.3.2002
Cavolfiore, protocollo TP/45/1 del 15.11.2001	Cetriolo/Cetriolino, protocollo TP/61/1 del 27.3.2002
Cavolo broccolo, protocollo TP/151/1 del 27.3.2002	Carota, protocollo TP/49/6 del 27.3.2002
Cavolo di Bruxelles, protocollo TP/54/1 del 27.3.2002	Lattuga, protocollo TP/13/1 del 15.11.2001
Cavolo verza, protocollo TP/48/1 del 15.11.2001	Pomodoro, protocollo TP/44/2 del 15.11.2001
Cavolo cappuccio bianco, protocollo TP/48/1 del 15.11.2001	Fagiolo, protocollo TP/12/1 del 15.11.2001
Cavolo cappuccio rosso, protocollo TP/48/1 del 15.11.2001	Ravanello, protocollo TP/64/6 del 27.3.2002
Peperone, protocollo TP/76/1 del 27.3.2002	Spinacio, protocollo TP/55/6 del 27.3.2002
	Valeriana, protocollo TP/75/6 del 27.3.2002

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.eu.int).

ALLEGATO II

ELENCO DELLE SPECIE CHE SONO CONFORMI ALLE LINEE DIRETTRICI DELL'UPOV

Cipolletta, linea direttrice TG/161/3 dell'1.4.1998	Cocomero, linea direttrice TG/142/3 del 26.10.1993
Aglione, linea direttrice TG/162/4 del 4.4.2001	Zucca, linea direttrice TG/155/3 del 18.10.1996
Sedano, linea direttrice TG/82/4 del 17.4.2002	Zucchini, linea direttrice TG/119/4 del 17.4.2002
Bietola da coste, linea direttrice TG/106/3 del 7.10.1987	Carciofo, linea direttrice TG/184/3 del 4.4.2001
Barbabietola rossa, linea direttrice TG/60/6 del 18.10.1996	Finocchio, linea direttrice TG/183/3 del 4.4.2001
Cavolo laciniato, linea direttrice TG/90/6 del 17.4.2002	Prezzemolo, linea direttrice TG/136/4 del 18.10.1991
Cavolo rapa, linea direttrice TG/65/4 del 17.4.2002	Fagiolo di Spagna, linea direttrice TG/9/5 del 9.4.2003
Cavolo cinese, linea direttrice TG/105/4 del 9.4.2003	Pisello, linea direttrice TG/7/9 del 4.11.1994 (rettifica 18.10.1996)
Rapa, linea direttrice TG/37/10 del 4.4.2001	Rabarbaro, linea direttrice TG/62/6 del 24.3.1999
Cicoria Witloof, linea direttrice TG/173/3 del 5.4.2000	Scorzonera, linea direttrice TG/116/3 del 21.10.1988
Cicoria a foglie, linea direttrice TG/154/3 del 18.10.1996	Melanzana, linea direttrice TG/117/4 del 17.4.2002
Cicoria industriale, linea direttrice TG/172/3 del 4.4.2001	Fava, linea direttrice TG/206/1 del 9.4.2003

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 24 settembre 2003

relativa alla nomina di un membro del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

(2003/694/CE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE
COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 224,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 140,

considerando che, a norma degli articoli 5 e 7 in combinato disposto con l'articolo 47 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia e a seguito delle dimissioni del signor Koen LENAERTS, occorre procedere alla nomina di un membro del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per la restante durata del mandato del signor Koen LENAERTS, ossia fino al 31 agosto 2004,

DECIDONO:

Articolo 1

Il signor Franklin DEHOUSSE è nominato membro del Tribunale di primo grado delle Comunità europee a decorrere dal 7 ottobre 2003 e fino al 31 agosto 2004.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2003.

Il Presidente

U. VATTANI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2003 recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni

(2003/695/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾, reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Alfred STINGL, comunicate al Consiglio in data 9 settembre 2003,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Heinz SCHADEN, sindaco di Salisburgo, è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Alfred STINGL per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2003
recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni

(2003/696/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾, reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. José Luis OLIVAS MARTÍNEZ, comunicata al Consiglio in data 23 luglio 2003,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Francisco CAMPIS ORTIZ, Presidente de la Generalitat Valenciana, è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. José Luis OLIVAS MARTÍNEZ per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2003
recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni

(2003/697/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾, reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Friedrich Wilhelm HEINRICHS, comunicate al Consiglio in data 11 agosto 2003,

DECIDE:

Articolo unico

La sig.ra Maria Theresia OPLADEN, Bürgermeisterin von Bergisch-Gladbach, Erste Vizepräsidentin des Städte- und Gemeindebundes NRW, è nominata membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Friedrich Wilhelm HEINRICHS per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2003
recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni

(2003/698/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾, reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Klaus Peter MÖLLER, comunicate al Consiglio in data 5 maggio 2003,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Norbert KARTMANN, Präsident des Hessischen Landtags, è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Klaus Peter MÖLLER per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2003
recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni

(2003/699/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾, reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Hans EVESLAGE, comunicate al Consiglio in data 11 agosto 2003,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Ernst Walter GÖRISCH, Bürgermeister von Alzey/Land, Vizepräsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Hans EVESLAGE per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2003
recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni

(2003/700/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002 ⁽¹⁾, reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro supplente del suddetto comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. José RIPOLL SERRANO, comunicate al Consiglio in data 23 luglio 2003,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Alejandro FONT DE MORA TURÓN, Consejero de Presidencia de la Generalitat Valenciana, è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. José RIPOLL SERRANO per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2003

che stabilisce, conformemente alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello di presentazione dei risultati dell'emissione deliberata nell'ambiente di piante superiori geneticamente modificate per scopi diversi dall'immissione in commercio

[notificata con il numero C(2003) 3405]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/701/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Per quanto riguarda l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati (OGM) per qualsiasi scopo diverso dall'immissione in commercio, l'articolo 10 della direttiva 2001/18/CE impone a colui che notifica tale emissione l'obbligo di trasmettere all'autorità competente, ad emissione conclusa e, successivamente, alle scadenze fissate nell'autorizzazione in base ai risultati della valutazione del rischio ambientale, i risultati dell'emissione sui rischi per la salute umana o per l'ambiente, se del caso con un particolare riferimento agli eventuali tipi di prodotti che egli intende notificare successivamente.

(2) Attualmente, la maggior parte degli OGM deliberatamente emessi nella Comunità, a norma della parte B della direttiva 2001/18/CE, è costituita da piante superiori geneticamente modificate. Per tali piante occorre, quindi, stabilire un modello che il notificante dovrà utilizzare per presentare all'autorità competente i risultati dell'emissione. Il modello deve rispecchiare l'esigenza di consentire il maggiore scambio possibile di informazioni pertinenti, formulate in maniera standardizzata e facilmente comprensibile. Esso deve essere strutturato nel modo più generale possibile, affinché le emissioni in siti

diversi e pluriennali oppure le emissioni di più OGM possano, se necessario, essere comprese in un'unica relazione.

(3) Poiché l'ingegneria genetica non è limitata alle piante superiori, sarà necessario stabilire modelli per altri tipi di OGM, come ad esempio gli animali geneticamente modificati (compresi gli insetti), i prodotti veterinari ed i medicinali (che contengano o siano costituiti da OGM) o le piante geneticamente modificate in grado di produrre prodotti farmaceutici. È possibile che sviluppi futuri rendano necessario adeguare i modelli per le relazioni già stabiliti.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato costituito a norma dell'articolo 30 della direttiva 2001/18/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per presentare all'autorità competente i risultati dell'emissione deliberata nell'ambiente di piante superiori geneticamente modificate, in conformità con l'articolo 10 della direttiva 2001/18/CE, il notificante si serve del modello di cui all'allegato della presente decisione (in prosieguo: «il modulo»).

Articolo 2

Ogni modulo si riferisce a una sola autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ed è identificata da un unico numero di notifica.

⁽¹⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

Articolo 3

1. Per ogni numero di notifica il notificante trasmette una relazione finale e, se del caso, una o più relazioni finali e intermedie sul monitoraggio successivo all'emissione. Entrambi i tipi di relazione sono conformi al modulo.

2. La relazione finale va presentata dopo l'ultimo raccolto delle piante superiori geneticamente modificate. Qualora per una notifica non si richieda un monitoraggio successivo all'emissione, non sono necessarie ulteriori relazioni.

3. La relazione finale di monitoraggio successivo all'emissione è presentata dopo che è stato portato a termine tale monitoraggio.

Ove opportuno, l'autorità competente precisa nell'autorizzazione la durata del monitoraggio successivo all'emissione ed il calendario per la presentazione delle relazioni intermedie sul monitoraggio successivo all'emissione.

4. L'autorità competente incoraggia i notificanti a presentare la relazione in formato elettronico.

Articolo 4

L'autorità competente può richiedere ulteriori informazioni al notificante, in particolare nella forma di un registro o di relazioni intermedie, da presentare prima che sia completata l'emissione, nel corso del programma di ricerca.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2003.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DEL RISULTATO DELL'EMISSIONE DELIBERATA NELL'AMBIENTE DI PIANTE SUPERIORI GENETICAMENTE MODIFICATE, A NORMA DELL'ARTICOLO 10 DELLA DIRETTIVA 2001/18/CE

LOGO DELL'IMPRESA O DELL'ISTITUTO DI RICERCA (FACOLTATIVO)

Il modulo deve essere compilato dal notificante.

Il notificante compila il modulo conformemente al modello proposto (barrando le caselle e/o, per quanto possibile, utilizzando parole chiave specifiche nei campi testuali).

Il notificante illustra il più possibile i dati riportati con diagrammi, cifre e tabelle. Ove opportuno possono essere forniti anche dati statistici.

Nel caso di emissioni in vari siti, pluriennali e/o di molteplici eventi, il notificante fornisce una panoramica generale delle misure prese e degli effetti osservati per tutta la durata dell'autorizzazione.

Lo spazio fornito dopo ciascuna voce non è indicativo della quantità di informazioni richiesta ai fini della presente relazione.

1. **Informazioni generali**

1.1. **Numero europeo di notifica:** B/XX/YY/ZZ

1.2. **Stato membro di notifica:**

1.3. **Data e numero dell'autorizzazione:**

2. **Tipo di relazione**

2.1. **Si prega di indicare se, a norma dell'articolo 3 della presente decisione, la presente relazione è:**

— la relazione finale

— una relazione di monitoraggio post-emissione

— finale intermedia

3. **Caratteristiche dell'emissione**

3.1. **Nome scientifico dell'organismo ricettore:**

3.2. **Evento o eventi di trasformazione (sigla o sigle) o vettori ⁽¹⁾ usati (se non è disponibile la denominazione dell'evento di trasformazione)**

3.3. **Identificatore unico, se disponibile:**

3.4. **Si prega di fornire le seguenti informazioni e la disposizione del campo o dei campi:**

Ubicazione (regione amministrativa e, se applicabile, carta a reticolo)	Dimensioni del sito o siti di emissione ⁽¹⁾ (m ²)	Identità ⁽²⁾ e numero approssimativo delle piante superiori geneticamente modificate effettivamente emesse per ciascun evento (numero di semi/piante per m ²)	Durata dell'emissione o delle emissioni (da... (giorno/mese/anno)..... a..... (gg/mm/aa).....)

⁽¹⁾ Specificare le dimensioni dell'area di colture geneticamente modificate e, ove applicabile, le dimensioni dell'area di colture non geneticamente modificate (ad esempio il confine non geneticamente modificato).

⁽²⁾ Vettori usati.

⁽¹⁾ Nel caso di studi sul campo su scala ridotta in cui siano testate diverse linee, vanno menzionati i vettori impiegati, in modo da dare informazioni sui tratti introdotti e/o sugli elementi genetici. Nel caso di studi su scala (più) ampia, il numero di eventi notificati si limita solo a uno o ad alcuni eventi.

4. **Tipi di prodotti che il notificante intende eventualmente notificare in seguito**

4.1. **Il notificante intende in seguito notificare l'evento o gli eventi di trasformazione oggetto di emissione come prodotto o prodotti da immettere sul mercato ai sensi della normativa comunitaria?**

Sì No Attualmente non noto

Se sì, indicare il paese o i paesi di notifica:

Se sì, specificare per quale uso o usi:

- importazione
- colture (ad esempio produzione di sementi/materiale da piantare)
- prodotti alimentari
- mangimi
- uso farmaceutico (o lavorazione per uso farmaceutico)
- lavorazione per:
 - uso alimentare
 - alimentazione animale
 - uso industriale
- altri (specificare):

5. **Tipo o tipi di emissione o emissioni deliberate**

Si prega di indicare il tipo o i tipi principali (nelle caselle) e il sottotipo o i sottotipi dell'emissione o delle emissioni. Nel caso di emissione o di emissioni in vari siti, pluriennali e/o di molteplici eventi, si prega di fornire una panoramica generale del tipo o dei tipi di emissione o emissioni deliberate effettuate per tutta la durata dell'autorizzazione. Si prega di contrassegnare le caselle corrispondenti:

5.1 **Emissione deliberata per scopi di ricerca**

5.2 **Emissione deliberata per scopi di sviluppo**

- screening dell'evento
- verifica teorica ⁽²⁾
- prestazioni agronomiche (ad esempio efficienza/selettività del prodotto fitosanitario, capacità di resa, capacità germinativa, impiantazione della coltura, vigore della pianta, altezza della pianta, suscettibilità a fattori climatici/malattie, ecc.) (specificare)
- modifica delle proprietà agronomiche (ad esempio resistenza alle malattie, ai parassiti, alla siccità o alle gelate, ecc.) (specificare)
- modifica della qualità (maggiore durata di conservazione, maggior valore nutritivo, diversa composizione, ecc.) (specificare)
- stabilità dell'espressione
- moltiplicazione delle linee
- esame del vigore dell'ibrido
- agricoltura molecolare ⁽³⁾
- fitorisanamento
- altri: (descrivere)

5.3 **Test ufficiali**

- registrazione della varietà su un catalogo nazionale delle varietà
 - DUS (= **D**istinctness **U**niformity **S**tability, distinzione omogeneità stabilità)
 - VCU (= **V**alue of **C**ultivation and **U**se, valore della coltivazione e dell'uso)
- altri: (specificare)

⁽²⁾ Ad esempio testando il nuovo tratto nelle condizioni ambientali.

⁽³⁾ Per «agricoltura molecolare» si intende la produzione di sostanze (ad esempio, proteine, farmaci) da piante geneticamente modificate per un tratto particolare. Per «agricoltura molecolare» si può intendere anche la produzione di farmaci sintetizzati o fabbricati da piante, la produzione di fitoproteine, ecc.

- 5.4. **Autorizzazione di erbicidi**
- 5.5. **Emissione deliberata a scopi dimostrativi**
- 5.6. **Moltiplicazione delle sementi**
- 5.7. **Emissione deliberata a scopi di ricerca sulla biosicurezza/valutazione dei rischi**
- studi sul transfer genico verticale
- outcrossing con colture convenzionali
- outcrossing con parenti selvatici
- studi sul transfer genico orizzontale (transfer genico verso microrganismi)
- gestione delle piante spontanee
- potenziali variazioni di persistenza o dispersione
- invasività potenziale
- effetti potenziali sugli organismi bersaglio
- effetti potenziali sugli organismi non bersaglio
- osservazione dei parenti resistenti
- osservazione degli insetti resistenti
- altri: (descrivere)
- 5.8. **Altro o altri tipi di emissione deliberata:**
- (descrivere)
6. **Metodo/i, risultato/i dell'emissione, misura/e di gestione e di monitoraggio in relazione agli eventuali rischi per la salute umana o per l'ambiente**
- 6.1. **Misura/e di gestione dei rischi**
- Si prega di descrivere le misure di gestione dei rischi impiegate per evitare o ridurre al minimo la diffusione dell'OGM al di fuori del sito o dei siti di emissione, e in particolare le misure
- non notificate originariamente nella domanda,
- applicate in aggiunta alle condizioni di autorizzazione,
- richieste dall'autorizzazione solo a determinate condizioni (ad es. periodi di siccità, inondazioni),
- per le quali l'autorizzazione consentiva al notificante la scelta tra diverse misure.
- Contrassegnare gli esempi ove applicabile:
- 6.1.1. *Prima della semina/piantazione:*
- etichettatura chiara dei lotti di sementi o di materiale da piantare geneticamente modificati (differenziandole da altre sementi, tuberi, ecc.) (descrivere)
- segregazione durante il trattamento e il trasporto delle sementi o del materiale da piantare (descrivere il metodo impiegato; fornire esempi di contenimento per evitare la dispersione accidentale durante il trattamento e il trasporto)
- distruzione delle sementi o del materiale da piantare superflui (descrivere il metodo impiegato)
- isolamento temporale (specificare)
- rotazione (precisare quale fosse la coltura precedente)
- altre: (specificare)
- 6.1.2. *Durante le attività di semina o piantazione:*
- metodo di semina/piantazione
- svuotamento e pulitura del macchinario per la semina/piantazione sul campo di emissione
- segregazione durante la semina/piantazione (fornire esempi di contenimento per evitare la dispersione accidentale durante la semina/piantazione)
- altre: (specificare)

6.1.3. *Durante il periodo di emissione:*

- distanza di isolamento (x metri)
 - da specie vegetali commerciali sessualmente compatibili,
 - da parenti selvatici sessualmente compatibili.
- fila/e di delimitazione (con la stessa coltura o una coltura diversa, con una coltura non transgenica, x metri, ecc.)
- gabbia/rete/palizzata/pannello segnaletico (specificare)
- trappola per polline (specificare)
- rimozione delle infiorescenze geneticamente modificate prima della fioritura (indicare la frequenza della rimozione)
- rimozione di piante che producono semi prima del tempo/parenti/partner ibridi (indicare la frequenza della rimozione, x metri intorno al campo geneticamente modificato, ecc.)
- altre: (specificare)

6.1.4. *Al termine dell'emissione:*

- raccolto/metodi di distruzione (della coltura o parti di essa)/altri mezzi (ad es., campionatura ed analisi della barbabietola da zucchero) (descrivere)
- raccolto/distruzione prima della maturazione delle sementi
- rimozione efficace di parti della pianta
- stoccaggio e trasporto confinato della coltura o dei rifiuti (fornire esempi di contenimento per evitare la dispersione accidentale delle sementi/colture/rifiuti raccolti)
- pulitura dei macchinari sul sito di emissione
- destinazione dei rifiuti, trattamento dei rifiuti/della produzione in eccedenza/dei residui della pianta (descrivere)
- trattamento dopo il raccolto e misure di messa a coltura del sito di emissione (descrivere il metodo o i metodi per preparare e gestire il sito di emissione al termine dell'emissione, in particolare le pratiche di coltivazione)
- altre: (descrivere)

6.1.5. *Misure successive al raccolto:*

Si prega di indicare quali misure sono state prese sul sito di emissione dopo il raccolto:

frequenza delle visite (media):

- coltura successiva (specificare)
- rotazione delle colture (specificare)
- terreno a riposo/nessuna coltura (specificare)
- lavorazione del terreno superficiale/nessuna aratura profonda
- false semine
- monitoraggio delle piante spontanee (specificare frequenza e durata)
- trattamento chimico adeguato (specificare)
- trattamento del suolo adeguato (specificare)
- altre (si prega di specificare)

6.1.6. *Altre misure: (descrivere)*6.1.7. *Piano/i di emergenza*

Indicare

- a) se l'emissione è avvenuta secondo i piani
 - sì
 - no (descrivere per quale ragione (ad esempio vandalismo, condizioni climatiche, ecc.):
- b) se è stato necessario attuare le misure del piano/i di emergenza [articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto vi) e allegato III.B della direttiva 2001/18/CE]:
 - no
 - sì (descrivere):

6.2 Misure di monitoraggio post-emissione

Poiché attualmente il modulo può essere impiegato sia per la relazione finale che per la relazione (o le relazioni) di monitoraggio post-emissione, il notificante è invitato ad indicare chiaramente di quale relazione si tratti in tutto il punto 6.2. Si prega di indicare se:

- **sarà avviato il piano di monitoraggio post-emissione** (nel caso di relazione finale, dopo l'ultimo raccolto delle piante superiori geneticamente modificate),
- **il piano di monitoraggio post-emissione è in corso di attuazione** (nel caso di relazione intermedia di monitoraggio post-emissione),
- **il piano di monitoraggio post-emissione è stato portato a termine** (nel caso di relazione finale di monitoraggio post-emissione),
- **non sia necessario attuare alcun piano di monitoraggio post-emissione.**

Finalità dei risultati del monitoraggio è confermare o invalidare le ipotesi precedenti della valutazione dei rischi.

Conformemente ai casi menzionati sopra, si prega di indicare quali misure di monitoraggio sono state o saranno prese o sono in corso e dove [sul sito di emissione/vicino al sito (ad esempio sui bordi dei campi)]. Si prega di ricordare che qui vanno indicate tutte le misure di monitoraggio post-emissione adottate in tutto il periodo successivo all'emissione.

Specificare:

- misure di monitoraggio all'interno del sito
durata:
frequenza delle visite (in media):
 - osservazione dei parenti resistenti
 - osservazione degli insetti resistenti
 - monitoraggio delle piante spontanee (specificare intervalli e durata)
 - monitoraggio del flusso genico (specificare)
 - adeguato trattamento chimico e/o del suolo
 - altre (specificare)
- misure di monitoraggio delle aree adiacenti
durata:
frequenza delle visite (in media):
area monitorata:
 - osservazione dei parenti resistenti
 - osservazione degli insetti resistenti
 - monitoraggio delle piante spontanee e/o monitoraggio della popolazione selvaggia (specificare gli intervalli e la durata)
 - monitoraggio del flusso genico (specificare)
 - adeguato trattamento chimico e del suolo
 - altre (specificare)

6.3 Piano di osservazione e metodo/i impiegati

In questa sezione vanno indicati il piano di osservazione e i metodi usati per rilevare gli effetti, che devono essere riportati nella sezione seguente (punto 6.4). Qualunque variazione o modifica del piano proposto nella domanda e nella parte B dello SNIF (modulo informativo sintetico di notifica) (*) deve essere precisata in maniera dettagliata.

È possibile che durante il lasso di tempo tra la notifica e la presentazione della relazione finale si sia verificata un'evoluzione delle conoscenze o dei metodi scientifici che porti a sua volta a cambiare i metodi impiegati. Nella presente sezione vanno indicate in particolar modo tali modifiche.

6.4 Effetti osservati

6.4.1 Nota esplicativa

Tutti i risultati del rilascio deliberato dal punto di vista dei rischi per la salute umana o per l'ambiente devono essere indicati, sia che mostrino l'aumento, la diminuzione o il rimanere invariati di tali rischi.

Gli obiettivi principali delle informazioni riportate nella presente sezione sono:

- confermare o invalidare le ipotesi riguardanti il verificarsi e l'impatto degli effetti potenziali dell'OGM identificati nella valutazione del rischio ambientale,
 - identificare gli effetti dell'OGM non previsti nella valutazione del rischio ambientale.

(*) Summary Notification Information Format (= SNIF).

Gli **effetti o le interazioni** dell'OGM o degli OGM eventualmente osservati

- relativamente ad eventuali rischi per la salute umana,
- relativamente ad eventuali rischi per l'ambiente

vanno riportati nella presente sezione.

È necessario soffermarsi con particolare attenzione sugli **effetti imprevisti e inattesi**.

Di seguito sono riportate le indicazioni sugli effetti che il notificante può dover segnalare. Gli effetti vanno evidentemente considerati in relazione alla coltura, al nuovo tratto, all'ambiente ricevente e anche sulla base delle conclusioni della valutazione del rischio ambientale, che viene effettuata caso per caso. Per strutturare le informazioni ed agevolare una ricerca efficiente all'interno delle informazioni fornite, il notificante deve servirsi per quanto possibile di parole chiave specifiche per riempire i campi testuali del capitolo 6, e in special modo i punti 6.4.2, 6.4.3 e 6.4.4. Sul sito web <http://gmoinfo.jrc.it> è possibile consultare una lista estremamente aggiornata di tali parole chiave specifiche.

6.4.2. Effetti previsti

In questa sezione si fa riferimento agli «effetti previsti»: con questo termine si intendono gli effetti potenziali già individuati nella valutazione del rischio ambientale presente nella notifica e che, pertanto, possono essere anticipati.

I notificanti devono fornire i dati dell'emissione deliberata che convalidano le ipotesi contenute nella valutazione del rischio ambientale.

6.4.3. Effetti imprevisti ⁽⁵⁾

Per «effetti imprevisti» si intendono gli effetti sulla salute umana o sull'ambiente, **non previsti o individuati dalla valutazione del rischio ambientale presente nella notifica**. In questa parte della relazione vanno indicate tutte le informazioni sugli effetti o sulle osservazioni imprevisti in rapporto alla prima valutazione del rischio ambientale. Nel caso di effetti o osservazioni imprevisti, questa sezione va completata in maniera il più possibile dettagliata, per consentire una corretta interpretazione dei dati.

6.4.4. Altre informazioni

I notificanti sono invitati a fornire informazioni che esulino anche dal quadro della notifica ma che possano essere utili per gli studi sul campo in questione. Ciò può comprendere anche osservazioni su effetti benefici.

7. Conclusione

In questo capitolo il notificante deve precisare le conclusioni raggiunte e le misure prese o da prendere sulla base dei risultati dell'emissione per quanto riguarda ulteriori emissioni e, ove applicabile, fare riferimento a qualunque tipo di prodotto che il notificante intenda notificare successivamente.

Le informazioni contenute nella presente relazione non sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2001/18/CE.

La relazione trasmessa non pregiudica il diritto dell'autorità competente di richiedere ulteriori informazioni al notificante, sia riservate che non riservate.

Nel caso si tratti di dati riservati, essi vanno riportati in un allegato al modulo, con una sintesi o una descrizione generale non riservata dei dati, che sarà resa accessibile al pubblico.

DATA:

⁽⁵⁾ Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 2001/18/CE per quanto riguarda il trattamento di modifiche o di nuove informazioni.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2003

che modifica la decisione 2000/159/CE relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 3497]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/702/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 29,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/159/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/485/CE ⁽⁶⁾, elenca i paesi terzi che hanno presentato un piano e fissa le garanzie offerte dal paese terzo per quanto riguarda la sorveglianza dei gruppi di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE.
- (2) Alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui per prodotti e specie non indicati all'allegato della decisione 2000/159/CE. La valutazione di tali piani e delle informazioni aggiuntive

richieste dalla Commissione fornisce sufficienti garanzie quanto alla sorveglianza dei residui in tali paesi terzi per i prodotti o le specie indicati. Detti prodotti e specie dovrebbero essere aggiunti all'allegato della decisione 2000/159/CE per i paesi in parola.

- (3) La decisione 2000/159/CE dev'essere modificata conseguentemente.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2000/159/CE è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.⁽⁵⁾ GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30.⁽⁶⁾ GU L 164 del 2.7.2003, pag. 14.

ALLEGATO

«ALLEGATO

I piani di sorveglianza dei residui dei seguenti paesi terzi sono approvati in via provvisoria ai sensi della direttiva 96/23/CE del Consiglio relativamente agli animali o ai prodotti primari di origine animale contrassegnati con una "X" nella tabella.

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Animali d'acqua coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina in libertà	Selvaggina di alleva- mento	Miele
AD	Andorra ⁽¹⁾	X	X		X								
AE	Emirati arabi uniti						X						
AF	Afganistan		X ⁽²⁾										
AL	Albania		X				X						
AN	Antille olandesi ⁽³⁾												
AR	Argentina	X	X	X ⁽²⁾	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BD	Bangladesh		X ⁽²⁾				X						
BG	Bulgaria	X	X	X	X ⁽⁴⁾	X	X	X			X	X	X
BH	Bahreïn		X ⁽²⁾										
BR	Brasile	X	X ⁽²⁾	X	X	X	X	X				X	X
BW	Botswana	X											
BY	Bielorussia				X ⁽⁵⁾								
BZ	Belize						X						X
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X		X	X				
CL	Cile	X	X	X	X ⁽²⁾	X	X				X	X	X
CN	Cina		X ⁽²⁾	X ⁽²⁾									
CO	Colombia						X	X					

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Animali d'acqua coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina in libertà	Selvaggina di alleva- mento	Miele
CR	Costa Rica	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾			X						
CU	Cuba						X						X
CY	Cipro	X	X	X	X ⁽³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
CZ	Repubblica ceca	X	X	X	X ⁽³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
EC	Ecuador						X						
EE	Estonia	X	X	X	X ⁽³⁾	X	X	X	X		X		X
EG	Egitto		X ⁽²⁾										
ER	Eritrea						X						
FK	Isole Falkland		X										
FO	Isole Færøer						X						
GL	Groenlandia		X		X ⁽³⁾						X	X	
GT	Guatemala						X						X
HK	Hong Kong ⁽³⁾												
HN	Honduras		X ⁽²⁾				X						
HR	Croazia	X	X	X	X ⁽³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
HU	Ungheria	X	X	X	X ⁽³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
ID	Indonesia						X						
IL	Israele					X	X	X	X			X	X
IN	India	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾			X	X	X	X				X
IR	Iran		X ⁽²⁾				X						
IS	Islanda	X	X	X	X		X	X					
JM	Giamaica						X						
JP	Giappone		X ⁽²⁾				X						

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Animali d'acqua coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina in libertà	Selvaggina di alleva- mento	Miele
KE	Kenya												X
KR	Corea del Sud						X						
KW	Kuwait		X (2)										
LB	Libano		X (2)										
LK	Sri Lanka						X						
LT	Lituania	X	X	X	X (3)	X	X	X	X	X	X	X	X
LV	Lettonia	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
MA	Marocco		X (2)				X						
MD	Moldavia												X
MG	Madagascar						X						
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (5)	X	X		X (3)			X					
MN	Mongolia		X (2)										
MT	Malta	X	X	X	X (3)	X	X	X	X	X			X
MX	Messico	X	X (2)		X	X	X	X	X	X			X
MY	Malaysia					X (6)	X						
MZ	Mozambico						X						
NA	Namibia	X	X				X				X	X	
NC	Nuova Caledonia	X					X				X	X	
NI	Nicaragua	X (2)	X (2)				X						X
NO	Norvegia (7)	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
OM	Oman	X (2)	X (2)				X						

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Animali d'acqua coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina in libertà	Selvaggina di alleva- mento	Miele
PA	Panama	X	X ⁽²⁾				X						
PE	Perù		X ⁽²⁾			X	X						
PH	Filippine						X						
PK	Pakistan	X ⁽²⁾	X ⁽²⁾										
PL	Polonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PY	Paraguay	X	X ⁽²⁾										X
RO	Romania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RU	Russia				X ⁽³⁾							X ⁽⁸⁾	
SC	Seicelle						X						
SG	Singapore ⁽⁴⁾												
SI	Slovenia	X	X	X	X ⁽³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
SK	Slovacchia	X	X	X	X ⁽³⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
SM	San Marino ⁽⁹⁾	X		X									X
SR	Suriname						X						
SV	El Salvador												X
SY	Siria		X ⁽²⁾										
SZ	Swaziland	X											
TH	Tailandia					X	X						
TM	Turkmenistan		X ⁽²⁾										
TN	Tunisia		X ⁽²⁾		X ⁽³⁾	X	X				X	X	
TR	Turchia		X ⁽²⁾				X						X
TW	Taiwan						X						X
TZ	Tanzania												X

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Animali d'acqua coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina in libertà	Selvaggina di alleva- mento	Miele
UA	Ucraina				X ⁽³⁾								
US	Stati Uniti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
UY	Uruguay	X	X		X		X	X		X	X	X	X
UZ	Uzbekistan		X ⁽²⁾										
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						X
YT	Mayotte						X						
YU	Serbia e Montenegro	X	X	X	X ⁽³⁾								X
ZA	Repubblica sudafricana	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X
ZM	Zambia												X
ZW	Zimbabwe	X					X					X	

⁽¹⁾ Piano iniziale di sorveglianza dei residui approvato dal sottogruppo veterinario CE-Andorra (conformemente alla decisione n. 2/1999 del Comitato misto CE-Andorra del 22 dicembre 1999 — GU L 31 del 5.2.2000, pag. 84).

⁽²⁾ Solo budella.

⁽³⁾ Paese terzo che impiega per la produzione alimentare soltanto materie prime provenienti da altri paesi terzi riconosciuti.

⁽⁴⁾ Esportazioni di cavalli vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

⁽⁵⁾ La denominazione appropriata è ancora in discussione in sede ONU.

⁽⁶⁾ Solo Malaysia peninsulare (occidentale).

⁽⁷⁾ Piano di sorveglianza approvato in conformità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 223/96/COL del 4 dicembre 1996 (GU L 78 del 20.3.1997, pag. 38).

⁽⁸⁾ Solo per renne dalla regione di Murmansk.

⁽⁹⁾ Piano di sorveglianza approvato in conformità della decisione n. 1/94 del Comitato di cooperazione CE-San Marino del 28 giugno 1994 (GU L 238 del 13.9.1994, pag. 25).»

**DECISIONE N. 1/2003 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI
PRODOTTI AGRICOLI**

del 29 luglio 2003

concernente l'adozione del suo regolamento interno

(2003/703/CE)

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in appresso denominato «l'accordo»), in particolare l'articolo 19, paragrafo 5, dell'allegato 11,

considerando quanto segue:

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002,

DECIDE DI ADOTTARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1

Presidenza

Il Comitato è copresieduto da un rappresentante della Comunità europea e da un rappresentante della Confederazione svizzera (in appresso denominati «i capi delle delegazioni»).

Articolo 2

Segretariato

1. Il segretariato del Comitato è affidato congiuntamente ad un rappresentante della Comunità europea e ad un rappresentante della Confederazione svizzera. I capi delle delegazioni comunicano il nome e il recapito della persona che svolge le funzioni di segretariato per ciascuna parte.

2. I capi delle delegazioni possono convenire di esercitare a turno le funzioni di segretariato per determinati periodi.

Articolo 3

Riunioni

1. I capi delle delegazioni fissano di comune accordo la data e il luogo delle riunioni.

2. Se un capo delegazione chiede la convocazione di una riunione straordinaria, essa è convocata entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta, salvo decisione contraria.

3. Salvo decisione contraria, le riunioni del Comitato non sono pubbliche.

Articolo 4

Delegazioni

1. Prima di ogni riunione, i capi delle delegazioni si informano reciprocamente sulla composizione prevista della loro delegazione.

2. Le parti nominano i capi delle delegazioni che, all'infuori delle riunioni, sono le persone da contattare per qualsiasi questione relativa all'accordo.

3. Il Comitato può invitare delle persone che non sono membri delle delegazioni ad assistere alle sue riunioni per fornire informazioni su questioni specifiche.

*Articolo 5***Corrispondenza**

Tutta la corrispondenza relativa all'allegato 11 dell'accordo è inviata al segretariato del Comitato. Il segretariato inoltra una copia di tutta la corrispondenza relativa all'allegato 11 dell'accordo ai capi delle delegazioni nonché alla Missione della Svizzera presso l'Unione europea.

*Articolo 6***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato, di concerto con i capi delle delegazioni, stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni riunione. L'ordine del giorno provvisorio è inviato ai capi delle delegazioni al più tardi cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la domanda di iscrizione è pervenuta al segretariato almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione. Se del caso, i punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio solamente se la relativa documentazione è stata inviata al segretariato non più tardi della data di spedizione di tale ordine del giorno.
3. I capi delle delegazioni adottano di comune accordo l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di altri punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio avviene con l'accordo dei capi delle delegazioni.
4. Di comune accordo i capi delle delegazioni possono abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 per tener conto delle esigenze di un caso particolare.

*Articolo 7***Verbali**

1. Il segretariato redige un progetto di verbale di ogni riunione in cui figurano le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del Comitato. Dopo essere stato adottato dal Comitato, il verbale è firmato dai capi delle delegazioni e dal segretariato del Comitato. Una copia originale è conservata da ciascuna delle parti.
2. Il progetto di verbale è redatto entro un termine di dieci giorni lavorativi successivi alla riunione ed è sottoposto all'approvazione del Comitato conformemente alla procedura scritta di cui all'articolo 9. Se tale procedura non ha esito positivo, il verbale è adottato dal Comitato nel corso della riunione successiva.

*Articolo 8***Adozione degli atti**

1. Le decisioni del Comitato a norma dell'articolo 19 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo recano la denominazione «decisione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione a da un riferimento all'oggetto.
2. Le decisioni del Comitato recano la firma dei capi delle delegazioni.
3. Entrambe le parti possono decidere di pubblicare qualsiasi atto adottato dal Comitato.

*Articolo 9***Procedura scritta**

1. Gli atti del Comitato possono essere adottati tramite procedura scritta previo accordo dei due capi delle delegazioni.
2. La parte che propone l'impiego della procedura scritta sottopone il progetto dell'atto all'altra parte. Quest'ultima risponde dichiarando se accetta o non accetta il progetto, se propone modifiche del progetto o se richiede un tempo di riflessione supplementare. Se il progetto è adottato, esso viene formalizzato conformemente all'articolo 8.

*Articolo 10***Spese**

Ogni parte assume a proprio carico le spese sostenute a seguito della sua partecipazione alle riunioni del Comitato.

*Articolo 11***Riservatezza**

Le decisioni del Comitato sono coperte dal segreto professionale.

*Articolo 12***Gruppi di lavoro**

L'attività dei gruppi di lavoro è sottoposta all'autorità del Comitato, cui devono presentare una relazione scritta dopo ciascuna delle loro riunioni. La relazione deve essere trasmessa al segretariato del Comitato, che la inoltra ai capi delle delegazioni. Detta relazione può contenere delle raccomandazioni da sottoporre all'attenzione del Comitato.

Per il Comitato misto veterinario

I capi delle delegazioni

Firmato a Berna, addì 29 luglio 2003.

Per la Confederazione svizzera
Hans WYSS

Firmato a Bruxelles, addì 26 giugno 2003.

Per la Comunità europea
Alejandro CHECCHI LANG
